

Circolare n. 7 del 18/11/2022

Decreto Aiuti ter è Legge

Nuova indennità una tantum di 150 euro

E' prevista **un'indennità una tantum di 150 euro** per il mese **di novembre 2022** a favore di:

- **lavoratori dipendenti**, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui ai punti successivi.
- **soggetti residenti in Italia**, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro;
- **lavoratori domestici** già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32 comma 8 del decreti Aiuti (D.L. n. 50/2022), che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;
- coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione **NASpi e DIS-COLL**;
- coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola;
- **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata. L'indennità compete a coloro che nel 2021 avevano un reddito non superiore a 20.000 euro;
- soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo;
- **collaboratori sportivi** che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID;

- **lavoratori stagionali** con rapporti di lavoro a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate con reddito 2021 non superiore a 20.000 euro;
- **lavoratori** iscritti al Fondo pensione lavoratori **dello spettacolo** che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati con reddito 2021 non superiore a 20.000 euro;
- **lavoratori autonomi occasionali** nell'anno 2021 con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;
- **incaricati alle vendite a domicilio**, con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) alla Gestione separata;
- nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Bonus trasporti

Vengono incrementate di 10 milioni di euro le risorse stanziare per il bonus trasporti, già aumentate, da 79 a 180 milioni, dal decreto Aiuti bis. Il contributo, istituito dall'articolo 35 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), **può essere richiesto da persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro** per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Sono esclusi dal bonus i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Bonus Massimo 60 Euro.

Il bonus: è nominale, ossia potrà essere richiesto solo da chi utilizza il mezzo pubblico; è utilizzabile una sola volta; non è cedibile; non costituisce reddito del beneficiario; non incide nel calcolo dell'ISEE. Ai fini del riconoscimento del beneficio, effettuare la registrazione sul Portale dedicato www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le domande di contributo devono essere presentate prima di procedere all'acquisto dell'abbonamento. Ciascun beneficiario può chiedere un bonus al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento risorse. Il buono emesso tramite il portale è spendibile presso un solo gestore dei servizi di trasporto pubblico e dovrà essere utilizzato entro il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato che ne deve verificare la validità accedendo allo stesso portale.

Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti

L'articolo 20 prevede un'indennità aggiuntiva di 150 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti con redditi 2021 inferiori ai 20.000 euro. Nel dettaglio, l'indennità di 200 euro di cui all'articolo 33 del decreto Aiuti (D.L 50/2022) viene incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori autonomi/professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Fondo di garanzia per la prima casa

La misura interviene sul regime speciale di garanzia mutui. E' stato previsto per l'acquisto della prima casa, **per le giovani coppie**, i **nuclei familiari monogenitoriali con figli minori**, i conduttori di alloggi IACP e **i giovani di età inferiore ai 36 anni**, in possesso di **ISEE non superiore a 40.000 euro** annui, richiedenti un mutuo superiore all'80% dell'immobile (compresi gli oneri accessori), la garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui. Occorre fare un finanziamento e richiedere la garanzia. La disposizione si applica alle domande presentate dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022. L'articolo 35-bis interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia

Crediti di imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre

Il decreto legge convertito conferma i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall'articolo Al riguardo si ricorda che alcune novità alla disciplina dei crediti di imposta sono apportate dal decreto Aiuti Quater. Si tratta in particolare:

- del credito d'imposta per le imprese **energivore**, concesso in misura pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 1). Il contributo spetta a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

- del credito d'imposta per imprese **gasivore**, concesso in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Il contributo

spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

- del credito d'imposta per imprese **non energivore** dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, concesso in misura pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica (comprovato mediante le relative fatture d'acquisto), effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 3). Il contributo spetta a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

- del credito d'imposta per le imprese **non gasivore** per l'acquisto di gas naturale, concesso in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico (articolo 1, comma 4). Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione. I codici tributo da utilizzare per la compensazione, istituiti dall'Agenzia delle Entrate sono: "6983", "6984", "6985" e "6986". Non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap; sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto; sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati.

Servizio Sanitario Nazionale

E' previsto lo stanziamento **di 400 milioni per il SSN**, suddiviso tra le regioni e province autonome per far fronte ai rincari nel settore ospedaliero, comprese RSA e strutture private.

Garanzie SACE

L'articolo 3, al fine di supportare la liquidità delle imprese, prevede la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE, per le imprese in crisi di liquidità per l'aumento dei costi energetici. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, il tasso di interesse applicato alla quota del finanziamento garantito non potrà essere superiore, al momento della richiesta di garanzia, al rendimento dei buoni del

Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso.

In particolare, il comma 1 rafforza la garanzia **“SupportItalia”**, disciplinata dall’articolo 15 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) ed autorizzata dalla commissione europea il 19 luglio 2022. L’efficacia delle misure è subordinata alla approvazione della Commissione europea.

Fondo di garanzia PMI

Per contenere i costi dei finanziamenti richiesti dalle imprese per far fronte alla crisi energetica oltre alla garanzia SACE, si investe anche sul Fondo di garanzia PMI che prevede la gratuità pure per le garanzie rilasciate dal Fondo per i finanziamenti per capitale d’esercizio concessi alle imprese per il pagamento delle bollette dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La garanzia è dell’80% dell’operazione. Ai fini dell’accesso alla garanzia gratuita, i finanziamenti saranno concessi dalle banche a tassi vantaggiosi, calmierati al rendimento annuo minimo del buono del Tesoro poliennale di durata pari al finanziamento. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione europea.

Riduzione aliquote accisa e IVA sui carburanti

L’articolo 4 prevede per il periodo dal 18 al 31 ottobre ‘22 e dal 4 al 18 novembre 2022 (periodo temporale previsto a seguito della trasposizione del D.L. n.153/22: 1) la riduzione delle aliquote dell'**accisa** su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Nel dettaglio, le aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure:

- 2) l’applicazione di un’aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale usato per autotrazione;
- 3) la sospensione dell’applicazione dell’aliquota di accisa differenziata sul “gasolio commerciale” (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri). Dal 19 novembre 2022 fino al 31 dicembre è applicabile ai carburanti e forniture di Gas naturale per autotrazione IVA 5%.

Contributi per il settore sportivo

L’articolo 7 stanziava 50 milioni di euro da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Contributi al settore non profit

All'articolo 8, invece, sono previste due misure a favore del settore non profit. In primo luogo, con il comma 1, al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, è istituito un fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro, per il riconoscimento, di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021.

Si segnala che il decreto Aiuti quater prevede l'aumento della dotazione finanziaria destinata alla misura da 120 a 170 milioni di euro.

Una quota del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 117/2017, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del D.Lgs. n. 117/2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. n. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al D.Lgs. n. 207/2001, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.

Il comma 2, invece, istituisce un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, per il riconoscimento di un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale, a favore:

- degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore;
- delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del D.lgs. n. 117/2017;
- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.lgs. n. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe.

Sostegno al settore dell'autotrasporto

L'articolo 14 destina 100 milioni di euro per l'anno 2022 a sostegno del settore dell'autotrasporto per mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registrati sul prezzo dei carburanti.

In particolare:

- 85 milioni di euro sono riservati al settore dell'autotrasporto di merci;
- 15 milioni di euro sono assegnati al settore dei servizi di trasporto di persone su strada.

È demandato ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse.

Crisi di Impresa

Comma 1) Nel caso di dissesto patrimoniale o economico-finanziario, che rendano probabile la crisi o l'insolvenza è previsto per tali datori, in relazione a tali condizioni, la possibilità di accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Al comma 2, per i datori di lavoro che cessino definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale una nuova sanzione a carico del datore di lavoro, viene introdotto l'obbligo di restituire beneficio statale percepito nei 10 anni antecedenti.

Proroga sanatoria credito d'imposta R&S

L'articolo 38, interamente sostituito nel corso dell'iter di conversione, proroga dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2023 la scadenza della sanatoria del credito per ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. 145/2013. Il riversamento delle somme illegittimamente compensate può essere effettuato senza avvalersi dell'istituto della compensazione:

- in unica soluzione entro il 16 dicembre 2023;
- in tre rate annuali di pari importo.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.